



COMUNE DI REANO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DI CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Articolo 1, commi 816 - 836 e 846 - 847 e ss.mm.ii.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.del

INDICE

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Articolo 4 - Norme di riferimento.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo.

Articolo 6 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

Articolo 7 - Istruttoria.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento.

Articolo 9 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

Articolo 10 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.

Articolo 11 - Obblighi del concessionario.

Articolo 12 - Revoca e modifica. Rinuncia.

Articolo 13 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.

Articolo 14 - Dichiarazione di decadenza.

Articolo 15 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

Articolo 16 - Subentro.

Articolo 17 - Rinnovo.

Articolo 18 - Anagrafe di concessioni e autorizzazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19 - Oggetto del canone.

Articolo 20 - Ambito di applicazione del canone.

Articolo 21 - Soggetto passivo.

Articolo 22 - Soggetto attivo.

Articolo 23 - Criteri per la graduazione e determinazione del canone.

Articolo 24 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.

Articolo 25 - Modalità di applicazione del canone.

Articolo 26 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona.

Articolo 27 - Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità.

Articolo 28 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

Articolo 29 - Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità.

Articolo 30 - Esenzioni.

Articolo 31 - Dichiarazione e versamento del canone.

Articolo 32 - Rimborsi.

Articolo 33 - Mercati e Fiere

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 - Gestione del servizio.

Articolo 35 - Impianti di proprietà del Comune.

Articolo 36 - Canone sul servizio affissioni.

Articolo 37 - Tariffe e maggiorazioni.

Articolo 38 - Riduzione del canone

Articolo 39 - Esenzioni dal canone.

Articolo 40 - Modalità per il servizio affissioni

Articolo 41 - Vigilanza.

Articolo 42 - Norme transitorie

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento, in esecuzione di disciplina istitutiva di canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento d'adozione ed effetti del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Reano, nonché l'applicazione di prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali è costituita servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili d'aree stesse o d'aree pubbliche.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali posti a disciplina e ordinamento del settore imposti da norme legislative o regolamentari Statali o Locali. Oltre ad ogni disposizione di Legge,
4. Valgono le altre norme statutarie o regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, all'effettuazione di pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione d'Uffici e Servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni.

1. Per Comuni inferiori a 10.000 abitanti residenti - Comune di Reano - Tutte le occupazioni occasionali, permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o non comportino la presenza o costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Non devono essere precedute da concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo il nulla-osta quando previsto da Norme di Legge.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni d'aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.lgs. 285/1992), devono essere precedute d'autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunicate al Comune, secondo la disciplina di presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio d'altre Pubbliche Amministrazioni o Enti, determinano la competenza al rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza s'intende la Pubblica Amministrazione o Ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventuale nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni d'altre Pubbliche Amministrazioni.

7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:

- a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune.
- b) Altri veicoli di proprietà o uso d'impresе con sede nel Comune.

8. In caso di motivata e comprovata necessità e urgenza per evitare danni a persone o gravi danni a cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico con immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale d'Autorità Pubblica che è intervenuta o stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinata. Qualora la concessione non sia rilasciata o non sia accerta o non sia riconosciuta la necessità e urgenza d'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva e illecita.

9. Riguardo l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche o la presa d'atto della Segnalazione Certificata d'Inizio Attività (c.d. SCIA) nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente a norme legislative e regolamentari speciali, statali e locali, poste a ordinamento e disciplina del settore del commercio su aree pubbliche.

10. I competenti Uffici e Servizi del Comune rilasciano, rinnovano e revocano gli atti d'autorizzazione o concessione in osservanza del principio di specialità e di proprie competenze e funzioni istituzionali.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'Ufficio o Servizio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base di pareri o conferenza di servizi, vincolanti o consultivi, espressi d'altri Uffici o Servizi competenti del Comune o d'altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Al fine d'una maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria e la procedura relativa a provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio d'eventuali nulla osta ad altre Pubbliche Amministrazioni, può essere affidata e svolta da soggetto delegato che provvede alla gestione del canone.

3. Tale soggetto delegato provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e all'esposizione pubblicitaria ed eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendo un archivio informatico.

4. L'Ufficio del soggetto delegato organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consente la possibilità di presentare le domande, i documenti, di seguire e partecipare all'istruttoria in modo informatizzato. Lo stesso sistema è utilizzato da Uffici e Servizi per la resa di pareri e l'approvazione o respingimento del provvedimento finale del procedimento amministrativo.

5. Sulla base di presente Regolamento comunale e indicazioni d'Uffici o Servizi competenti a rilascio di provvedimenti finali, il gestore delegato del Servizio provvede a raccogliere e perfezionare la documentazione necessaria all'istruttoria.

6. Al fine d'una maggior efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria e la procedura relativa a provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio d'eventuali nulla osta ad altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 e ss.mm.ii. - C.A.D. - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. - D.P.C.M. 13 novembre 2014 e ss.mmi.ii. - la presentazione di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e all'esposizione pubblicitaria ed eventuali comunicazioni assimilate o corrispondenti, deve avvenire in modalità informatica conforme a pena d'irricevibilità.

Articolo 4

Norme di riferimento.

1. Per il rilascio d'autorizzazioni o concessioni all'esposizioni pubblicitarie ed occupazioni, d'ogni tipo, si fa riferimento e si rimanda integralmente a norme legislative e regolamentari, statali e locali, poste a ordinamento e disciplina del settore.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con presentazione di domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla Legge, deve contenere, a pena d'improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici di richiedente od obbligato solidale, codice fiscale, partita iva, telefono, mail, PEC, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica d'area, strada o spazi pubblici sottostanti o soprastanti il cui uso particolare è oggetto di richiesta. L'indicazione del luogo esatto di collocazione individuato e definito su cartografia comunale o attendibile mappale di pubblico dominio avente valore legale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata d'occupazione oggetto di provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o spazio pubblico;
 - e) la descrizione dettagliata d'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione d'utilizzare una parte d'essa per svolgervi una attività economica o vendita diretta di prodotti da parte d'imprenditore commerciale, con indicazione precisa d'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto d'autorizzazione o concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute o ritenute necessarie per l'occupazione.
2. La domanda d'autorizzazione o concessione deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla Legge sono ammesse autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda d'autorizzazione o concessione all'installazione di mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla Legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici di richiedente od obbligato solidale, codice fiscale, partita iva, telefono, mail, PEC, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica d'area, strada o spazi pubblici presso i quali è richiesta l'installazione di mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata su cartografia comunale o attendibile mappale di pubblico dominio avente valore legale.
 - c) la tipologia d'ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata d'installazione o esposizione richiesta;

- d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione dettagliata d'installazione o d'esposizione da eseguire, con sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute o ritenute necessarie.
4. Quando un'esposizione pubblicitaria determina anche un'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi dettagliati, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento d'autorizzazione o concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione o concessione all'effettuazione d'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione di suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune o il soggetto delegato e gestore del Servizio predispone e distribuisce modelli esemplificativi secondo i tipi d'occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione di contenuti e documenti richiesti.
7. La domanda d'autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) manifesti;
 - c) pubblicità su autoveicoli, veicoli e rimorchi pubblicitari;
 - d) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992);

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'Ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere d'altre Pubbliche Amministrazioni, Enti, Uffici o Servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, il termine è elevato a sessanta giorni o novanta giorni in caso di procedimento amministrativo di particolare complessità.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina il silenzio assenso all'occupazione o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria.

1. L'Ufficio o Servizio responsabile d'istruttoria o il soggetto gestore delegato, ricevuta la domanda, provvede ad esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ed un controllo di documentazione allegata.
2. Quando la domanda è incompleta negli elementi di riferimento d'occupazione o installazione richiesta o d'esposizione pubblicitaria o in quelli relativi al richiedente o carente nella documentazione di cui

all'Articolo 4, il Responsabile formula all'interessato richiedente od obbligato solidale, entro 15 giorni da ricevimento di domanda, una richiesta d'integrazione.

3. L'integrazione o regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dall'interessato richiedente od obbligato solidale, a pena d'archiviazione o respingimento della stessa, entro 15 giorni dalla data di richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato all'interessato richiedente od obbligato solidale.

4. La richiesta d'integrazione o regolarizzazione di domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'Ufficio o Servizio competente.

5. Il Responsabile del procedimento verifica completezza e regolarità di domanda, provvede ad inoltrarla nei tempi previsti ad Uffici e Servizi competenti della Pubblica Amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento.

1. Il Responsabile del procedimento o il soggetto gestore delegato, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'Ufficio o Servizio competente per l'emissione di relativo provvedimento di concessione o autorizzazione o archiviazione, diniego o respingimento delle stesse.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento di seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, d'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento di diritti relativi all'atto o altre spese relative;
- c) rimborso di spese d'eventuali pareri preventivi, sopralluogo, ecc.;
- d) versamento di deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'Ufficio o Servizio;
- e) pagamento di prima rata o rata unica del canone, secondo quanto stabilito da parte seconda di presente regolamento.
- f) deposito cauzionale, fideiussione bancaria o altra garanzia se prevista da Legge;

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico possa arrecare alterazioni, mancati ripristini o danni al pubblico patrimonio. L'entità di cauzione è stabilita in modo adeguato, commisurato e proporzionato dall'Ufficio o Servizio competente, tenuto conto di particolarità d'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera d'interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti da provvedimento amministrativo, compreso quello d'assolvimento del canone. È restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio o Servizio competente della conclusione d'occupazione, d'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti da provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

3. La cauzione può essere sostituita da fideiussione bancaria o altra garanzia se prevista da Legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre a specifica indicazione di destinatario, destinatari od obbligati solidali, utilizzatori di suolo o spazio pubblico:
 - a) la misura di superficie espressa in metri quadrati d'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione d'area, eventualmente parziale, su cui è esercitata un'attività economica o vendita di prodotti da parte d'imprenditore commerciale;
 - c) la durata d'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo, se dovuto, quale prima rata o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di presente Regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre a specifica indicazione di destinatario, destinatari od obbligati solidali in quanto proprietari o beneficiari di mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia d'ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto di messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione d'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata d'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare di concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo, se dovuto, quale prima rata o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di presente Regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento di prima rata o rata unica del canone.

Articolo 11

Obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato uso, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca di concessione o autorizzazione.
4. È obbligo del concessionario il perfetto ripristino a proprie spese dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni o modifiche a suolo, sottosuolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario deve usare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

6. Il concessionario o soggetto titolare d'autorizzazione è obbligato a custodire atti e documenti comprovanti la legittimità d'occupazione ed esibirli a richiesta di personale incaricato da Pubblica Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione a Pubblica Amministrazione competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

7. Il concessionario o il titolare d'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata di concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale prescrizione è causa di decadenza di concessione o autorizzazione.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. La Pubblica Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano imperativi motivi d'interesse pubblico generale che rendano non più possibile l'autorizzazione o concessione o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di Legge o sulla base di una nuova interpretazione di regole vigenti.

2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto di revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina di presente Regolamento.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta alla Pubblica Amministrazione. La sola interruzione d'occupazione o esposizione non comporta rinuncia a concessione o autorizzazione, né a sospensione o rimborso del canone.

4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa o la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale, fatte salve le spese d'istruttoria e procedimento. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio di provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.

1. In caso di canone d'importo economicamente rilevante il competente Responsabile d'Ufficio o Servizio può concedere il pagamento rateizzato in modo adeguato e commisurato all'importo dovuto con scadenze stabilite.

2. Il mancato pagamento del canone a scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza di concessione o autorizzazione.

3. L'Ufficio o Servizio competente a liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto da concessione o autorizzazione.

4. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

5. Il Comune procede d'Ufficio, senza obbligo di comunicazione d'avvio di procedimento, a rimozione o copertura d'occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate, non conformi, pericolose o illegittime o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca d'autorizzazione e concessione.

6. Le sanzioni amministrative e il costo di rimozione o copertura sono a carico di responsabile e d'obbligato solidale d'occupazione o esposizione pubblicitaria illecite.

Articolo 14

Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza di concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione di disposizioni riguardo l'uso di suolo o spazio pubblico concesso;
 - b) violazione d'altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede d'Ufficio, senza obbligo di comunicazione d'avvio di procedimento, a rimozione o copertura d'occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate, non conformi, pericolose o illegittime o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca d'autorizzazione e concessione.
2. Le sanzioni amministrative e il costo di rimozione o copertura sono a carico del responsabile e dell'obbligato solidale d'occupazione o esposizione pubblicitaria illecite.
3. Il canone di cui al presente Regolamento è dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino a completa rimozione, nonché le sanzioni previste da normative vigenti.

Articolo 16

Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea di suolo o spazio pubblico o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale ad personam e non è ammessa cessione o trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare di concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione al quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare entro quindici giorni dal trasferimento il procedimento per integrazione, modifica o rilascio di nuova concessione o autorizzazione, proponendo alla Pubblica Amministrazione competente una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi di precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione d'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. I competenti Uffici o Servizi possono negare il subentro nella concessione o autorizzazione quando gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovo.

1. Il titolare di concessione o autorizzazione può, prima di scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 4 del presente Regolamento.
3. Nella domanda devono essere indicati gli estremi di concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio di concessioni o autorizzazioni.
5. Il rinnovo di concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento di canone per concessione o autorizzazione per la quale si chiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione o autorizzazione il rinnovo non costituisce nuova concessione.

Articolo 18

Anagrafe di concessioni e autorizzazioni.

1. Il concessionario delegato del Servizio competente all'istruttoria di provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi ai competenti Uffici e Servizi del Comune, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata e l'assolvimento d'altre condizioni poste al rilascio di provvedimento. L'Ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico d'archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza di predetti provvedimenti ed eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento di canone dovuto e l'osservanza d'altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione d'occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine di relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. Il concessionario provvede a registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma di presente regolamento, di comunicazione da parte d'interessati o di nulla osta da parte del Comune ad altre Pubbliche Amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone.

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone.

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone si applica (se dovuto) anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico è superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, è comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di concessione o autorizzazione con più beneficiari e/o obbligati solidali, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori e salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo.

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Reano.

2. Il Comune di REANO ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio d'accertamento e riscossione del canone a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

3. In caso di eventuali procedimenti amministrativi in gestione diretta la Giunta Comunale designa i competenti Responsabili d'Uffici e Servizi cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di competenza; il predetti funzionari sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispongono i rimborsi.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione del canone.

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Reano alla data del 31 dicembre 2020 ha una popolazione residente di 1808 abitanti iscritti nei registri dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con P.R.G.C. e Regolamento edilizio;

b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

d) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;

e) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali, occasionali e temporanee:

- a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a dieci anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; fatto salvo le occupazioni stradali disciplinata dal Codice della Strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ad aree, spazi e strade di pertinenza di Comuni, Province e Città metropolitane;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione è inferiore all'anno;
- c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
- d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
- e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui all'art. 5 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
- f) sono occasionali e temporanee le occupazioni di spazi e aree pubbliche in caso di necessità o urgenza e altresì le occupazioni di spazi e aree pubbliche e diffusioni di messaggi pubblicitari di associazioni, enti pubblici o privati, ONLUS e Pubbliche Amministrazioni inferiori a trenta giorni;
- g) per occupazioni di spazi e aree pubbliche e/o diffusioni di messaggi pubblicitari per loro natura considerati atipici l'eventuale durata e l'eventuale tariffa saranno determinate dai competenti Responsabili d'Uffici e Servizi o dal soggetto gestore delegato;

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 20 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

2. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 826 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'articolo 26 del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.

La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'articolo 26 del presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.

La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 500. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 26 è ridotta a un quarto.

7. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

8. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

9. Le tariffe del canone, di cui all'allegato 1 del presente Regolamento, sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di Legge.

10. Le tariffe di cui al comma 8 si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona.

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale può essere suddiviso in zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base del P.R.C.G. – Regolamento edilizio.

2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate in zone di particolare rilevanza ambientale, storica od urbanistica si può applicare la tariffa standard maggiorata in relazione al tipo d'occupazione di suolo pubblico o diffusione pubblicitaria.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità.

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art. 26:
 - a. Quando l'esposizione pubblicitaria è in forma luminosa o illuminata e la superficie è superiore a 5 mq la tariffa relativa alla zona di esposizione è aumentata del 20 %;
 - b. Quando l'esposizione pubblicitaria sia opaca e la superficie sia inferiore a 5 mq la tariffa relativa alla zona di esposizione è ridotta del 20%;
 - c. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - d. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50% o il canone esentato;
 - e. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50% o il canone esentato;
 - f. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti, la tariffa è ridotta dell'80% e la superficie complessiva delle occupazioni è calcolata in ragione del 50%;
 - g. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia pubblica, di pubblica utilità o d'interesse pubblico, il canone può essere esente o la tariffa è ridotta del 60%;
 - h. Per le occupazioni realizzate per manomissioni stradali di pubblica utilità o d'interesse pubblico, il canone può essere esente o la tariffa è ridotta del 60%;
 - i. Per le occupazioni realizzate con passi carrai, la tariffa è ridotta del 60% o canone esente se il passo carraio è a "raso" e "rientrato";
 - j. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo di pubblica utilità o d'interesse pubblico, il canone può essere esente o la tariffa è ridotta del 60%;
 - k. Per le occupazioni giornaliere fino a 10 metri quadrati, realizzate in modo occasionale e temporaneo da pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991 n° 287 il canone è esente da tariffa;
 - l. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie occasionali e temporanee mobili, realizzate con veicoli (con o senza emissioni sonore), carrelli appendice, vele stradali e assimilati, la tariffa è calcolata in relazione al tempo, alla superficie del messaggio pubblicitario ed all'eventuale superficie complessiva dell'occupazione;

Articolo 28

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari privi della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista dall'art. 5 comma 8 del presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;

- b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
- c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
- d) risultano abusivi o illegittimi.

2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da Organi istituzionali competenti ovvero ai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento delle somme dovute;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica in combinato disposto con quelle disciplinate dal Codice della Strada.

5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'Ufficio o Servizio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso o lettera R/R. La notizia del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 29

Sanzioni amministrative pecuniarie ed indennità.

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone - La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso o lettera R/R.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

5. Le violazioni alle prescrizioni imposte e disciplinate dal presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa con un minimo da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

6. Le violazioni alle prescrizioni imposte e disciplinate dal vigente Codice della Strada comportano l'applicazione delle sanzioni, principali ed accessorie, previste dagli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Codice della Strada.

Articolo 30

Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Consorzi, Pubbliche Amministrazioni, Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, Enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni temporanee e occasionali atipiche e/o non a fini di lucro;

d) le occupazioni temporanee e occasionali effettuate da candidati, movimenti o partiti politici, sindacati in occasione di consultazioni elettorali, politiche e referendarie in osservanza di vigenti norme legislative e regolamentari, statali e locali, poste a ordinamento e disciplina del settore;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

h) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

i) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

j) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

k) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- n) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei pubblici esercizi o locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti o spettatori se in luogo aperto;
- p) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- q) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 31

Dichiarazione e versamento del canone.

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate quadrimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 31/08, il 31/12.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
7. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità o d'interesse pubblico, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione,

nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Articolo 32

Rimborsi.

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 33

Mercati e fiere.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche svolte sul territorio comunale in occasione di mercati, fiere, eventi e/o manifestazioni a titolo gratuito o di promozione locale, sono di norma esenti dal pagamento del relativo canone oppure il medesimo può essere stabilito in modo adeguato e commisurato e/o a titolo omnicomprendivo e/o in modo forfetario tramite Verbale di Deliberazione della Giunta comunale.

2. Attualmente rimane in vigore il Verbale di Deliberazione della Giunta comunale n.17 del 22/05/2020 che ha già disposto e intende mantenere l'esenzione dal pagamento della ex COSAP / TOSAP adesso Canone, dovuta da commercianti ambulanti su area pubblica di settori alimentari, non alimentari e produttori agricoli e/o simili, ai sensi del comma 17 dell'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii. - "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" - "Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le Regioni e i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in Comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni"; poiché nel Comune di Reano, classificato e riconosciuto dall'Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte come "Comune montano minore di fascia debole al di sotto di 3000 abitanti a rischio di desertificazione commerciale" è in atto una progressiva contrazione d'offerta commerciale di beni di prima necessità dovuta a progressiva chiusura nel corso degli anni d'esercizi commerciali di vicinato sia alimentari che non alimentari.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio.

1. Con decorrenza dal 1° GENNAIO 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi

aventi finalità istituzionali, sociali, politiche, ideologiche, sindacali e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è anche inteso a garantire specificatamente l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politiche, ideologiche, sindacali e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

4. Il servizio gestisce in sinergia con i competenti responsabili d'Uffici e Servizi eventualmente in concorso con Pubbliche Amministrazioni sovraordinate le procedure amministrative per le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, affissioni od emissioni pubblicitarie sonore che siano occasionali, permanenti o temporanee, che per loro complessità o natura debbano essere gestite congiuntamente.

Articolo 35

Impianti di proprietà del Comune.

1. Gli impianti adibiti a pubbliche affissioni sono soggetti a variazioni in ragione di esigenze di disponibilità, forza maggiore o di pubblica utilità.

2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa al 30% della superficie disponibile.

3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa al 70% della superficie disponibile.

4. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita in proporzione agli spazi al momento disponibili.

Articolo 36

Canone sul servizio affissioni.

1. Per l'effettuazione del servizio il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera con eventuali riduzioni se previste.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni lavorativi.

Articolo 37

Tariffe e maggiorazioni.

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli, analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

2. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi aggiuntivi, la richiesta sarà soddisfatta se gli spazi aggiuntivi sono disponibili e in proporzione della superficie stessa disponibile, al fine di consentire pari opportunità a tutti gli aventi diritto.

Articolo 38

Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Articolo 39

Esenzioni dal canone.

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle Autorità di Polizia;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di Legge in materia di consultazioni elettorali e referendarie;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per Legge;
- f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Articolo 40

Modalità per il servizio affissioni.

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal soggetto delegato gestore del servizio.

2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non

oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
8. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
10. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 41

Vigilanza.

1. Il gestore del servizio e gli Organi istituzionali competenti esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono abilitati e legittimati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti e contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive o illegittime.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente o illecitamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art. 43 comma 10.
3. Il materiale abusivo o illecito defisso verrà distrutto.
4. Ai fini della contestazione delle violazioni si applicano le sanzioni previste in osservanza del principio di specialità.

Articolo 42

Norme transitorie.

1. Eventuali tariffe per occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, affissioni od emissioni pubblicitarie sonore che siano occasionali, permanenti o temporanee, che per loro natura rivestano carattere atipico o non inquadrabile nelle suddette classificazioni, saranno applicate e determinate, previa attenta valutazione, in modo adeguato, commisurato e proporzionato dai competenti responsabili d'Uffici e Servizi eventualmente in concorso con il soggetto gestore del servizio e/o Pubbliche Amministrazioni sovraordinate.
2. Di considerare ai sensi ex art. 63, comma 2, lett. e) D.lgs. n. 446 del 1997 la facoltà per la Pubblica Amministrazione di prevedere "speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali".